

AIFM ha chiesto al dr. Paolo Rossi del Ministero della Salute un suo parere relativo all'interpretazione dell'art. 234 del D.Lgs. 101/2020.

Di seguito la risposta che il dr. Rossi ha acconsentito a rendere pubblica, con la precisazione che si tratta di una opinione personale che non impegna nè il Ministero della Salute nè altre Amministrazioni.

*Fermo restando che, stante la manifesta imprecisione linguistica del comma 4 dell'art. 234 dovuta al trasferimento last-minute delle disposizioni transitorie dell'art. 151 dall'art. 151 medesimo al Titolo XVII, un chiarimento definitivo potrà avvenire solo col provvedimento correttivo o quantomeno con una circolare interpretativa, posso solo ribadire che l'intenzione condivisa al tavolo di recepimento era che le valutazioni e registrazioni delle pratiche già in regime di comunicazione preventiva ex art.22 del 230/95 andassero tutte aggiornate entro 180 giorni secondo le previsioni dell'art.151, e che alla fine di questo processo si dovesse comunicare alle amministrazioni procedenti (cioè a quelle di cui all'art.46) solo le eventuali variazioni o novità rispetto a quanto già comunicato precedentemente ai sensi dell'art.22 del 230/95. E' evidente poi che l'art.151, pur riferendosi a tutte le pratiche e tipologie di sorgente, introduce di fatto (rispetto al 230/95) nuovi obblighi di valutazione, registrazione e comunicazione all'ISIN solo nei confronti degli esercenti pratiche con sostanze radioattive (comma 3 che fa riferimento solo alla lettera g) del comma 2), e che quindi, essendo la stragrande maggioranza delle pratiche già in regime di notifica ex art.22 del 230/95 riferita a macchine radiogene, l'esito delle nuove valutazioni ex art.151 confermerà nella quasi totalità dei casi le precedenti valutazioni. Ora, e in conclusione, poiché il comma 1 dell'art. 234 trasforma in automatico le comunicazioni preventive ex art.22 del 230/95 in notifiche ex art.46 del 101/20, la possibilità di scrivere una comunicazione alle amministrazioni procedenti per segnalare che, a valle della rivalutazione effettuata ex art.151, non c'è nulla di nuovo da segnalare rispetto alle precedenti valutazioni già comunicate ex art.22, parrebbe dar luogo a un ossimoro, ma se proprio si vuole fare non è certo vietata.*